



**CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E LA ASL  
DI VITERBO OSPEDALE DI BELCOLLE PER L'INSERIMENTO  
DELL'AZIENDA/ENTE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E  
PSICOLOGIA**

**(struttura COLLEGATA – Regione Lazio)**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

**L'ASL Viterbo con sede legale in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT)**

C.F. 01455570562 d'ora in poi denominata "Azienda/Ente, rappresentata dalla Dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione DG n°26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

nata a [REDACTED] il [REDACTED]

per la carica domiciliata in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

struttura accreditata con D.M. n. [REDACTED] del [REDACTED] e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

*(non compilare nel caso di struttura pubblica)*

**VISTO**

Il D.P.R. n. 382/1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e ss.mm.ii.;

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Il D.Lgs. n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,

*98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e ss.mm.ii.;*

*Il D.M. n. 270/2004 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e ss.mm.ii.;*

*Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.;*

*Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.;*

Il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi legali rappresentanti il 10.02.2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21.06.2016;

Il verbale della Giunta di Facoltà di Medicina e Psicologia del 19.09.2024  
che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università e l’Azienda/Ente **ASL Viterbo** per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in **Pediatria** della Facoltà di Medicina e Psicologia, l’Università si avvale delle strutture e dei dirigenti dell’Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

### **ART. 2 – Impegno delle parti**

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

l’Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all’allegato 1 del D.I. n. 402/2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione. Tale allegato si intende integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente accordo;

- a) l’Azienda/Ente mette a disposizione dell’Università le proprie strutture (indicate nell’**Allegato A** quale parte integrante del presente accordo), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi, così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica.
- b) l’Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- c) l’Università e l’Azienda/Ente, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all’attività didattica;
- d) l’Università può attribuire ai dirigenti dell’Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell’Azienda/Ente come previsto dal Protocollo d’Intesa con la Regione Lazio (art. 23 c. 4 lett. F), per l’esperimento di compiti di formazione nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

### **ART. 3 – Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell’Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l’Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l’effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l’attività. Il Responsabile della struttura interessata, dirigente dell’Unità Operativa o struttura assimilabile, presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell’attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

### **ART. 4 – Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività

mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

## **ART. 5 – Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/1999, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In conformità all' art. 10, comma 3, della Legge n. 24/2017, lo specializzando provvede alla stipula di un'assicurazione per gli eventi determinati da colpa grave. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 6 – Sorveglianza sanitaria**

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio all'art. 23 comma 9, l'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro,

nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), gli specializzandi sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37, co. 14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio del periodo di formazione, l'Università dovrà trasmettere all'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

#### **ART. 7 – Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il direttore della Scuola ed il responsabile della struttura interessata (dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **ART. 8 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati, in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

#### **ART. 9 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 672/1972, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

## **ART. 10 – Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

## **ART. 11 – Entrata in vigore e durata**

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal giorno 1° novembre 2025 ed ha durata pari ad anni 5 con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

### **LA RETTRICE**

*Prof.ssa Antonella Polimeni*

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott.ssa Simona Di Giovanni*



## **ALLEGATO A**

### **DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE**

L'Azienda ASL Viterbo mette a disposizione della Scuola di Specializzazione, per le esigenze didattico-scientifiche, le seguenti strutture:

Degenza ordinaria in Pediatria con 9 posti letto

Degenza in Day hospital diagnostico e terapeutico con 2 posti letto

Attività di consulenza e fast track per il Pronto Soccorso DEA

Centro nascita

Nido con rooming in

Terapia Intensiva neonatale

Follow up per prematuri

Ambulatorio di Neonatologia

Ambulatorio di Endocrinologia e obesità in età pediatrica con servizio nutrizionale

Ambulatorio di Allergologia

Ambulatorio Neurologia neonatale e infantile

Ambulatorio Cardiologia pediatrica

Ambulatorio Neuropsichiatria infantile

Ambulatorio Ecografia delle anche

Ambulatorio Ecografia cerebrale

Ambulatorio per ecografia addome

Si pratica inoltre ecografia polmonare

Punto Prelievi pediatrico

Tali attività fanno capo alla U.O.C. di Pediatria (codice NSIS 3901) con U.O.S. di Neonatologia e TIN (Nido 31 + Patologia Neonatale 62 e TIN 73) nell'ambito del Dipartimento della tutela della salute della donna e del bambino con sede presso Ospedale Santa Rosa (cod. 120271) che serve una popolazione pari a circa 300.000 persone.

Tale Presidio Ospedaliero garantisce oltre alla radiologia tradizionale 3 TC e 2 RMN oltre alle prestazioni ecografiche H 24, una U.O.C. di Genetica e una U.O.C. di Neurochirurgia nonché U.O.C. di Oculistica e ORL e una U.O.C. di Chirurgia Maxillo facciale e una Chirurgia plastica, una Ostetricia di II° livello e una U.O.C. di Anatomia Patologica, una di Dialisi e Nefrologia. Completano un Laboratorio Analisi con Biologia Molecolare e una U.O.C. di Chirurgia.



La dotazione strumentale in dotazione alla U.O.C., oltre alle comuni apparecchiature di base, conta:

- 1 videolaringoscopio con manichino per training
- 4 respiratori neonatali
- 1 CFM
- 2 ecografi + 1 ecocardiografo
- 4 monitor multiparametrici, comprensivi di rilevazione transcutanea
- 1 apparecchio transcutaneo portatile
- 1 apparecchio portatile per Rx
- 1 apparecchio per emogasanalisi
- Pulsiossimetri con sonde neonatali e pediatriche
- Lampade per fototerapie
- Tiralatti
- Incubatrici 9 + 2 ibride
- Pompe infusionali volumetriche a siringa + pompe a siringa dedicate esclusivamente alla nutrizione enterale
- Bilirubinometri e centrifughe
- 3 AIRVO 2
- 2 Blender
- Apparecchio per determinazione VRS COVID e INFLUENZA A e B



## ALLEGATO B

**Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera D del D.I. n. 402/2017**

L'Azienda  
manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sui disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di Specializzazione, come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e ai requisiti previsti per le singole Scuole di Specializzazione; (*solo per convenzioni per attività assistenziale*)
- alla garanzia, per la singola Scuola di Specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; (*solo per convenzioni per attività assistenziale*)
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di Specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott.ssa Simona Di Giovanni*